SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 254**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 ottobre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

92A4862

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1991.

Approvazione ed esecuzione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI S.p.a., relativa alle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della Costituzione;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazionie dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991, alla quale ha partecipato il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

EMANA

il seguente decreto:

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 5 novembre 1991 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1992
Registro n. 16 Presidenza, foglio n. 68

CONVENZIONE

Visto l'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma della Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, in prosieguo denominata «convenzione principale»;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, codice fiscale n. 80407020589, nella persona dell'on. Nino Cristofori, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., codice fiscale 00709370589, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Enrico Manca e del direttore generale dott. Gianni Pasquarelli, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, lettera *c)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna ad effettuare trasmissioni radiotelevisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta.

Le trasmissioni dovranno comprendere servizi giornalistici e programmi di contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.

art. 2.

I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base agli articoli 9 e 10 della convenzione principale saranno successivamente approntati.

Art. 3.

La RAI si impegna ad effettuare il seguente numero di ore annue di trasmissioni in lingua francese:

78 ore di trasmissioni televisive;

110 ore di trasmissioni radiofoniche.

Entrambi i tipi di trasmissione saranno ripartiti, rispettivamente, in 90 e in 126 minuti primi settimanali.

Art. 4.

La RAI predispone il piano di massima dei programmi, che verrà inoltrato, entro il mese di ottobre, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché la stessa Presidenza possa verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla legge n. 103/1975 con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali osservazioni al piano stesso.

Allo stesso scopo la RAI metterà a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni volta che questa ne faccia richiesta, i programmi andati in onda non oltre il trimestre precedente, dei quali sia disponibile la registrazione.

Entro il mese di aprile di ciascun anno la RAI inoltrerà altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente dati disponibili aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

Art. 5.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione può avvalersi di un comitato tecnico-amministrativo alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e degli organismi interessati.

Art. 6.

A titolo di rimborso dell'onere derivante dalla produzione e diffusione delle trasmissioni di cui all art. 3 la RAI percepirà le somme seguenti:

costo orario trasmissioni TV L. 31.000.000;
costo orario trasmissioni radiofoniche L. 5.350.000.

La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata firmata dai propri rappresentanti, corredata dalla distinta dei programmi effettuati con specifica indicazione dell'oggetto e della durata di ciascuno di essi.

Ai fini della liquidazione della fattura di cui al precedente comma, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmetterà alla Presidenza del Consiglio una dichiarazione attestante la effettiva trasmissione dei programmi previsti dalla presente convenzione.

In presenza di significative variazioni annuali del numero di ore di trasmissione, i costi orari sopra citati potranno essere rideterminati.

I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 7.

I costi orari di cui all'art. 6 sono soggetti a revisione ed a tale effetto si conviene prendere come base per i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti:

per i costi delle prestazioni di personale e professionali, che vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria - impiegati;

per il costo dei materiali di esercizio, che vengono conseguentemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.

Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'istituto medesimo.

Qualora nel mese di dicembre 1990 i costi abbiano subito, in relazione a variazioni di uno o entrambi parametri (indice del mese), oscillazioni in più o in meno uguali o superiori al 5% rispetto al mese di dicembre 1989, base di allineamento dei costi di convenzione e base per la revisione dei costi, si procederà all'aggiornamento dei costi orari di cui all'art. 6 con effetto dal 1° gennaio 1990.

Analogamente si procederà per l'aggiornamento dei costi al 1° gennaio dei successivi anni di validità della presente convenzione raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi di dicembre.

La RAI comunicherà le eventuali variazioni dei costi alle date previste dal precedente comma, con la relativa documentazione, entro un mese dalla disponibilità dei dati ISTAT relativi.

Art. 8.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 100 milioni in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.

Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

Art. 9.

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo si procede alla nomina di un collegio arbitrale di tre membri di cui due designati da ciascuna delle parti e uno dal Presidente del Consiglio di Stato tra i magistrati amministrativi.

Nell'ipotesi che la RAI venga ritenuta inadempiente, l'amministrazione potrà comminare l'applicazione alla società di una penalità per l'ammontare da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 100 milioni per ciascuna infrazione riscontrata.

La suddetta penalità non esonera la società da eventuale responsabilità verso terzi.

Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione.

Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art. 8, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

Art. 10.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché della convenzione principale in quanto applicabili.

Art. 11.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, è a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della società concessionaria.

Art. 12.

Per il periodo dal 1° febbraio 1989 fino all'entrata in vigore della presente convenzione, i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI relativi all'oggetto della convenzione stessa, verranno regolati dalla normativa precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 10 giugno 1985.

Oltre la somma determinata ai sensi del precedente comma, la RAI percepirà l'ulteriore somma di lire 700 milioni a titolo di rimborso forfettario *una tantum* per i maggiori oneri sopportati nel suddetto periodo.

Art. 13.

La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e scadenza pari a quella della convenzione principale e sarà rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale.

La presente convenzione sarà approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validità è subordinata a tale approvazione.

Roma, 5 novembre 1991

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
CRISTOFORI

Il presidente della RAI
MANCA

Il direttore generale della RAI
PASQUARELLI

92A4912

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 ottobre 1992.

Rimozione di un consigliere del comune di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Carlo Pelonzi è stato eletto consigliere del comune di Roma nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1989 e successivamente nominato assessore in data 18 dicembre 1989, carica ricoperta fino al 27 luglio 1992;

Visto che il predetto amministratore, raggiunto, in data 30 luglio 1992, da un ordine di custodia cautelare, in quanto ritenuto responsabile del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, si è reso irreperibile;

Constatato che l'espletamento da parte del suddetto amministratore della carica elettiva è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato, inoltre, che lo stato di latitanza del sig. Carlo Pelonzi espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Carlo Pelonzi dalla carica di consigliere del comune di Roma;

Visto il decreto del prefetto di Roma n. 11521/Gab. A.L. del 2 ottobre 1992, con il quale il predetto è stato sospeso dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Carlo Pelonzi è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Roma.

Roma, 20 ottobre 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Carlo Pelonzi è stato eletto consigliere nel comune di Roma nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1989 e successivamente nominato assessore in data 18 dicembre 1989, carica ricoperta fino al 27 luglio 1992.

Il predetto amministratore, raggiunto, in data 30 luglio 1992, da un ordine di custodia cautelare in quanto ritenuto responsabile del reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, si rendeva irreperibile.

I fatti illeciti si sono verificati quando il sig. Carlo Pelonzi, in qualità di assessore all'edilizia economica e popolare del comune sopracitato, ha accettato la promessa di somme di denaro, che successivamente percepiva, per compiere degli atti contrari ai suoi doveri d'ufficio. In particolare, per firmare la proposta di delibera di giunta per la concessione del nulla osta al trasferimento del diritto di superficie da un'impresa di costruzioni ad un'altra, ometteva di accertare — pur dandone assicurazione — l'effettivo completamento delle opere di urbanizzazione primaria da parte della prima impresa, requisito richiesto per il citato nulla osta.

Il comportamento del suddetto amministratore appare in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale.

Inoltre, la permanenza in carica del sig. Carlo Pelonzi rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Roma, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roma e, nelle more, con provvedimento n. 11521/GAB. A.L. del 2 ottobre 1992, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Carlo Pelonzi dalla carica di consigliere del comune di Roma, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roma.

Roma, 19 ottobre 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A4894

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 ottobre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Le Torri di San Gimignano - Soc. coop. agricola a r.l.», in S. Gimignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 23 marzo 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Le Torri di San Gimignano - Soc. coop. agricola a r.l.», con sede in S. Gimignano (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Le Torri di San Gimignano - Soc. coop. agricola a r.l.», con sede in S. Gimignano (Siena), costituita per rogito notaio dottor Diodato Imbellone, repertorio n. 11901 in data 16 giugno 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Aldo Migliorini, st. via Monterosa, 1, Poggibonsi (Siena), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A4869

DECRETO 8 ottobre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa San Lorenzo - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Busana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 21 maggio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa San Lorenzo - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Busana (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa San Lorenzo - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Busana (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio dott. Beccari Giuseppe, repertorio n. 8 in data 7 febbraio 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Oriello Gilioli, via Mazzi n. 33, Reggio Emilia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A4870

DECRETO 8 ottobre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edile», in Torino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1986 con la quale la società cooperativa «Edile», con sede in Torino, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Maria Morbidelli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che, con nota del 6 ottobre 1986, la dott.ssa Maria Morbidelli, ha comunicato allo scrivente di rinunciare alla nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Edile», con sede in Torino;

Ritenuto opportuno, per il motivo su esposto, procedere alla sostituzione della predetta dall'incarico di che trattasi;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Il dott. Renato Ferraro, nato a Napoli il 9 marzo 1945 e residente in Torino, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edile», con sede in Torino, sciolta ai sensi dell'art. 254 del codice civile con decreto ministeriale del 24 luglio 1986, in sostituzione della dott.ssa Maria Morbidelli che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 8 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A4875

DECRETO 8 ottobre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Operaia agricola di consumo di Grognardo», in Grognardo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 1987 la società cooperativa «Operaria agricola di consumo di Grognardo», con sede in Grognardo (Alessandria), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Domenico Pulejo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota n. 3444 dell'11 marzo 1989, dell'U.P.L.M.O. di Alessandria relativa al decesso del dott. Domenico Pulejo;

Ritenuto opportuno, per il motivo suddetto, di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il sig. Bonicelli Luigi, nato a Bassignana il 16 novembre 1929 ed ivi residente, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Operaia agricola di consumo di Grognardo», con sede in Grognardo (Alessandria), sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 14 febbraio 1967 in sostituzione del dott. Domenico Pulejo deceduto.

Roma, 8 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A4876

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 maggio 1992.

Modificazione al decreto ministeriale 16 ottobre 1969 relativo all'aggiunta di cloruro di litio ai sottoprodotti della vinificazione ed ai vini alterati.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DELLE FINANZE E DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 22 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1969, art. 1, con il quale è stabilito che i mosti ed i vini alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, nonché le fecce liquide e semiliquide destinate a distillerie o stabilimenti non enologici debbono contenere grammi 10 di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto;

Ritenuto necessario armonizzare la pratica della denaturazione col cloruro di litio dei prodotti vinosi anzidetti con quella relativa al vino destinato alle differenti distillazioni disposte dalla CEE;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale 16 ottobre 1969 è modificato come segue:

«I mosti ed i vini alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, nonché le fecce liquide e semiliquide destinate a distillerie o stabilimenti non enologici debbono contenere da 5 a 10 grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto».

Roma, 6 maggio 1992

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

92A4874

DECRETO 23 ottobre 1992.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Montepulciano d'Abruzzo».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1968 con il quale è stata riconosciuta la D.O.C. del vino «Montepulciano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Sentite le rappresentanze locali delle categorie vitivinicole interessate in merito all'opportunità di integrare il disciplinare di produzione del vino in questione ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 164/1992 concernente la possibilità di indicazione delle sottozone;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della D.O.C. «Montepulciano d'Abruzzo» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1968 è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Montepulciano d'Abruzzo»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» è riservata al vino, nelle tipologie rosso e cerasuolo, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno «Montepulciano»; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati od autorizzati per le province di Pescara, Chieti, L'Aquila e Teramo da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere prodotte nella circoscrizione territoriale della regione abruzzese e ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno, nonché da quelli degradanti verso il mare con esclusione dei fondovalle umidi.

In particolare i territori interessati alla produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo» comprendono:

1) In provincia di Chieti l'intero territorio dei comuni di:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

e parte dei comuni di:

Roccamontepiano e Fara F. Petri: rimangono inclusi i territori comunali siti ad est della provinciale Serramonachesca-Roccamontepiano ed, a nord della strada vicinale, parte in carrareccia e parte brecciata, Roccamontepiano-Fara F. Petri, che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 e, del comune di Fara F. Petri, la zona ad est del fiume Foro e del fosso Vesola-San Martino;

Guardiagrele: zona est della strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e di San Domenico;

Palmoli: zona a nord del Fosso dell'Immerse e ad est del Fosso di Fonte Carracina.

2) In provincia dell'Aquila l'intero territorio dei comuni di:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontevecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio, Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) In provincia di Pescara l'intero territorio dei comuni di:

Alanno, Bolognano, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angèlo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

e parte dei comuni di:

Farindola: zona ad est delle strade provinciali Penne-Arista bivio Cupoli-Farindola, Farindola-Montebello di Bertona;

Montebello di Bertona: zona ad est delle strade provinciali Montebello-Farindola e Montebello-Vestea;

Brittoli: zona ad est di una linea di delimitazione — con orientamento nord-sud — rappresentata dalla strada Brittoli-Vicoli, nel tratto che va dal confine comunale a Brittoli, dal sentiero che partendo dalla suddetta strada, nei pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614, ed un tratto della carreggiabile, sita ad est dell'abitato S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa per F.te Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue fino al confine comunale (quota 542);

Corvara: zona ad est di una linea di delimitazione — con orientamento nord-sud — rappresentata dal sentiero che partendo dal confine comunale (quota 542), nei pressi della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la strada poi, che passa Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per la quota 719 ed a colle Pizzuto incontra il limite comunale;

Pescosansonesco: zona ad est di un linea di delimitazione — con orientamento nord-sud — rappresentata dalla mulattiera che partendo dal limite comunale, tocca le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente — poco dopo — sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574.

La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che, prima di giungere a C.le Grotta, abbandona per congiungersi, nei pressi del km 8,630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 m dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver toccato quota 410, giunge al limite comunale;

Lettomanoppello: zona a nord di una linea di delimitazione — con orientamento est-ovest — costituita dalla mulattiera che partendo dal F.sso Pignataro giunge a quota 492 e prosegue, verso sud, per la carrareccia che porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella segue verso ovest il canale che si immette sul F. Lavinio, coincidente con il confine comunale;

Serramonacesca: zona a nord della strada provinciale Manoppello-Serramonacesca e del fiume Alento.

4) In provincia di Teramo l'intero territorio dei comuni di:

Alba Adriatica, Ancarano, Átri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Santo Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia, e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che rispondono alle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 3.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo» non deve essere superiore a 140 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, conservazione ed invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltano in parte compresi nella zona delimitata.

Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve; la tipologia «cerasuolo» può essere immessa al consumo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare «Montepulciano d'Abruzzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

Le uve destinate alla produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo» designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui all'art. 6 della legge n. 164/1992 e di quello avente diritto alla qualificazione «riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito solo l'arricchimento con mosto concentrato rettificato (MCR) nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

Qualora le uve di cui all'art. 2 vengano vinificate in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, è concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo colore, rosso ciliegia, l'uso in etichetta della specificazione «cerasuolo».

Art. 6.

Il vino «Montepulciano d'Abruzzo», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia «rosso»:

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, con tendenza all'arancione se invecchiato;

odore: vinoso, tenue e gradevole;

sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tipologia «cerasuolo»:

colore: rosso ciliegia più o meno carico;

odore: gradevole, delicatamente vinoso, fruttato, fine e intenso;

sapore: secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui all'art. 6 della legge n. 164/1992 all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12%.

Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» rosso designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui al comma precedente può fregiarsi della menzione «riserva», qualora all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50% e sia stato sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui sei mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «superiore», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito l'utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 6 della legge n. 164/1992 e riferite ai comuni, frazioni e località compresi nell'area di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione del vino D.O.C. «Montepulciano d'Abruzzo» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A4872

DECRETO 23 ottobre 1992.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano d'Abruzzo».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1972 con il quale è stata riconosciuta la D.O.C. del vino «Trebbiano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Sentite le rappresentanze locali delle categorie vitivinicole interessate in merito all'opportunità di integrare il disciplinare di produzione del vino in questione ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 164/1992 concernente la possibilità di indicazione delle sottozone;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della D.O.C. «Trebbiano d'Abruzzo» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1972 è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano d'Abruzzo»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Trebbiano d'Abruzzo» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d'Abruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati od autorizzati per le province di Chieti, Teramo, Pescara e L'Aquila da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» devono esser prodotte nella circoscrizione territoriale della regione abruzzese e ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno, nonché da quelli degradanti verso il mare con esclusione dei fondovalle umidi.

In particolare i territori interessati alla produzione del vino «Trebbiano d'Abruzzo» comprendono:

1) In provincia di Chieti l'intero territorio dei comuni di:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrognia, Orsogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

e parte dei comuni di:

Roccamontepiano e Fara F. Petri: rimangono inclusi i territori comunali siti ad est della provinciale Serramonacheses-Roccamontepiano ed, a nord della strada vicinale, parte in carrareccia e parte brecciata, Roccamontepiano-Fara F. Petri, che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 e, del comune di Fara F. Petri, la zona ad est del fiume Foro e del fosso Vesola-San Martino;

Guardiagrele: zona est della strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e di San Domenico;

Palmoli: zona a nord del Fosso dell'Immerse e ad est del Fosso di Fonte Carracina.

2) In provincia dell'Aquila l'intero territorio di comuni di:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontevecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio, Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) In provincia di Pescara l'intero territorio dei comuni di:

Alanno, Bolognano, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

e parte dei comuni di:

Farindola: zona ad est delle strade provinciali: Penne-Arista bivio Cupoli-Farindola, Farindola-Montebello di Bertona;

Montebello di Bertona: zona ad est delle strade provinciali Montebello-Farindola e Montebello-Vestea;

Brittoli: zona ad est di una linea di delimitazione — con orientamento nord-sud — rappresentata dalla strada Brittoli-Vicoli, nel tratto che va dal confine comunale a Brittoli, dal sentiero che partendo dalla suddetta strada, nei pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614, ed un tratto della carreggiabile, sita ad est dell'abitato S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa per F.te Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue fino al confine comunale (quota 542);

Corvara: zona ad est di una linea di delimitazione — con orientamento nord-sud — rappresentata dal sentiero che partendo dal confine comunale (quota 542), nei pressi della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la strada poi, che passa Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per la quota 719 ed a colle Pizzuto incontra il limite comunale;

Pescosansonesco: zona ad est di un linea di delimitazione — con orientamento nord-sud — rappresentata dalla mulattiera che partendo dal limite comunale, tocca le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente — poco dopo — sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574.

La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che, prima di giungere a C.le Grotta, abbandona per congiungersi, nei pressi del km 8,630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 m dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver toccato quota 410, giunge al limite comunale;

Lettomanoppello: zona a nord di una linea di delimitazione — con orientamento est-ovest — costituita dalla mulattiera che partendo dal F.sso Pignataro giunge a quota 492 e prosegue, verso sud, per la carrareccia che porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella segue verso ovest il canale che si immette sul F. Lavinio, coincidente con il confine comunale;

Serramonacesca: zona a nord della strada provinciale Manoppello-Serramonacesca e del fiume Alento.

4) In provincia di Teramo l'intero territorio dei comuni di:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Santo Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia, e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Trebbiano d'Abruzzo» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che rispondono alle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 3.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 175 q.li. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 140 q.li per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltano in parte compresi nella zona delimitata.

Il vino «Trebbiano d'Abruzzo» non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare «Trebbiano d'Abruzzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% e di 10,5% per il vino «Trebbiano d'Abruzzo» designabile con menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 6 della legge n. 164/1992.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito solo l'arricchimento con mosto concentrato rettificato (MCR) nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

Art. 6.

Il vino «Trebbiano d'Abruzzo», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino;

odore: vinoso, gradevole, delicatamente profumato;

sapore: asciutto, sapido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino «Trebbiano d'Abruzzo» designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui all'art. 6 della legge n. 164/1992 deve assicurare un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5%.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «superiore», «riserva», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito l'utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 6 della legge n. 164/1992 e riferite ai comuni, frazioni e località compresi nell'area di produzione di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione del vino D.O.C. «Trebbiano d'Abruzzo» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A4873

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 5 ottobre 1992.

Riconoscimento governativo della Camera di commercio italo-lussemburghese, in Lussemburgo.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1970, n. 518, relativo al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della suddetta legge, relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo alle associazioni sopra indicate quali camere di commercio italiane all'estero.

Considerato che la Camera di commercio italo-lussemburghese a.s.b.l., sita a Lussemburgo, ha chiesto, con documentata istanza trasmessa dalla locale rappresentanza diplomatica con telespresso n. 1159 del 21 luglio 1992, la concessione del riconoscimento ufficiale da parte del Governo italiano;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola rispondono a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 518/1970;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri che si è espresso favorevolmente con telespresso n. 070/15566 dell'11 agosto 1992;

Decreta

la concessione del riconoscimento governativo alla Camera di commercio italo-lussemburghese, con sede a Lussemburgo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1992

Il Ministro: VITALONE

92A4871

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 25 maggio 1992.

Determinazione della base di commisurazione annua del contributo statale per il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 23, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C)* dell'art. 27 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati a partire dal 1° ottobre 1964 è stato stabilito nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge del 13 luglio 1966, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica;

Considerato che con precedenti decreti si è provveduto a determinare annualmente il suddetto coefficiente di rivalutazione fino al 1989;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 29 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1991, registro n. 10, foglio n. 400, con il quale il coefficiente di cui trattasi è stato stabilito in 1616 per l'anno 1990;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica n. 5868 del 21 marzo 1992 con la quale viene comunicato che il coefficiente per moltiplicare valori espressi in lire per l'anno 1991 è pari a 1,0527, per cui il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1991 risulta per arrotondamento pari a 1700 (1616 × 1,0527);

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C)* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale per il periodo 1° gennaio 1991-31 dicembre 1991 in millesettecento.

Roma, 25 maggio 1992

Il Ministro: PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 335

92A4849

DECRETO 29 settembre 1992.

Approvazione dello schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 26 aprile 1908, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1908, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Visti i regi decreti 30 settembre 1920, n. 8978, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1920, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 9036, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 6 luglio 1921; 28 maggio 1934, n. 4865, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1934, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1934, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia su nominata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 5 ottobre 1967, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in argomento;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, n. TC/867, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 32, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1990, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1991, con il quale sono stati approvati il quinto ed il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1991, n. 1925/90, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1991, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1991, n. 249, con il quale sono stati approvati il settimo e l'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1991, n. 530, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1991, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1991, n. 173, con il quale è stato approvato il nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1990, n. 2278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1990, n. 238, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema di decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia Lucca;

Ritenuto che la pratica per l'approvazione del suddetto decimo elenco suppletivo è in corso di perfezionamento;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1991, n. 918, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 1991, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema dell'undicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Ritenuto che la pratica per l'approvazione del suddetto undicesimo elenco suppletivo è in corso di perfezionamento;

Visto lo schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca redatto ed integrato dal provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana - Sezione operativa di Lucca, rispettivamente con nota 12 febbraio 1992, n. 54 e 26 maggio 1992, n. 261;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dello schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, designato per la provincia di Lucca, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 29 settembre 1992

Il Ministro: MERLONI

SCHEMA DEL DODICESIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
1	Bartolomei Benito - un pozzo	Località Capezzano Pianore, via Bocchette	Camaiore	La quantità che viene portata in superficie	
2	Rossi Celso - due pozzi	Località Torraccia	Pietrasanta	Id.	
3	Bertolucci Paolo e Leandro - un pozzo	Località Biocco	Massarosa (Piano di Conca)	Id.	
4	Comunità montana Media Valle - Borgo a Mozzano - un pozzo	Sorgente Rio Risolvario o Posari - Monte Castro	Bagni di Lucca	Id.	
5	Bonetti Carlo e Francesco - tre pozzi	Località Piano di Conca	Massarosa	Id.	
6	Oriental Processing Italy S.r.l. - un pozzo	Località Querceta	Seravezza	Id.	
7	Rossi Pio e Figli S.n.c. - un pozzo	Via S. Agostino	Pietrasanta	Id.	
8	Laghetto e sorgenti di Montramito - Massarosa	Montramito	Massarosa	Id.	
9	Rosi Pietro e Mugnaini Carla - un pozzo	Località Corsanico	Massarosa	Id.	
10	Consorzio d'irrigazione del fiume di Camaiore a ponente - un pozzo	Località Capezzano Pianore	Camaiore	Id.	
11	Comune di Forte dei Marmi - quattordici pozzi	Viale a Mare	Forte dei Marmi	Id.	
12	Coluccini Mario - un pozzo	Località Regnalla Valdicastello	Pietrasanta	Id.	
13	Consorzio di Bonifica della Versilia - un pozzo	Località Traversagna	Pietrasanta	Id.	
14	Raurito Antonio - un pozzo	Località Pieruccia	Massarosa	Id.	
15	Del Carlo Valerio - un pozzo	Corte Spagni	Porcari	Id.	
16	Polacci Mario, Luciano, Pardini Alida - un pozzo	Querceta	Seravezza	Id.	
17	Del Carlo Piero - un pozzo	Via Pablo Neruda	Forte dei Marmi	Id.	
18	Agostini Paolo - un pozzo	Piano di Conca	Massarosa	Id.	
19	Francini Giovanni - un pozzo	Piano di Conca	Massarosa	Id.	
20	Bortolazzi Carlo - due pozzi	Montiscendi	Pietrasanta	Id.	
21	Cerri Angelino - un pozzo	Località Magazzeno	Camaiore	Id.	
22	Grasso Maria Imm. - un pozzo	Piano Mommio	Massarosa	Id.	
23	Onyx Florence S.r.l. - un pozzo	Via Aurelia, 59/61	Pietrasanta	Id.	
24	Dati Renzo, Bruno e Angelo - un pozzo	Capezzano Pianore	Camaiore	Id.	

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
25	Falcani Lorenzo - un pozzo	Strettoia	Pietrasanta	La quantità che viene portata in superficie	
26	Comune di Massarosa - un pozzo	Piano di Conca	Massarosa	Id.	
27	Bernardone di Rosi e C. S.a.s. - un pozzo	Nocchi	Camaiore	Id.	
28	Maggi Giuseppina - due pozzi	Stiava - Montramito	Massarosa	Id.	
29	Esselunga - Viareggio - un pozzo	s.s. Aurelia	Viareggio	Id.	
30	Esselunga - Lido di Camaiore - un pozzo	Viale Kennedy	Lido di Camaiore	Id.	
31	Amministrazione PP.TT. un pozzo	Mugnano	Lucca	Id.	
32	Gi Biplast - un pozzo	Via del Blocco	Carraia	Id.	
33	Coop. Valdiserchio - un pozzo	Via Romana	Lucca	Id.	
34	Ditta M.P.G. S.r.l. - un pozzo	Via Provinciale	Seravezza	Id.	
35	Ditta Picchi Luigi - un pozzo	Via Colombini	Capannori	Id.	
36	Ditta S.A.S.E. - un pozzo	S. Anna	Lucca	Id.	
37	Sbragia Giovanni - un pozzo	Via Sottomonte Guamo	Capannori	Id.	
38	Giannelli Giorgio	Sorgente «La Peschiera» - Località S. Maria Albiano	Camaiore	Id.	
39	Comune di Capannori - un pozzo	Località S. Cristoforo	Lammari	Id.	
40	Cartotecnica «Perla» - due pozzi	Località Carraia - Via del Blocco	Capannori	Id.	
41	Linder S.p.a. - due pozzi	Località «La Madonnina»	Capannori	Id.	
42	S.I.C.E.C. S.r.l. - due pozzi	Località Salanetti	Capannori	Id.	
43	S.E.A.D. S.r.l. - un pozzo	Via del Blocco - Carraia	Capannori	Id.	
44	Comune di Ponte Buggianese - un pozzo	Ponte alla Ciliegia	Altopascio	Id.	
45	Biafro Marmi - un pozzo	Località Querceta	Seravezza	Id.	
46	Puccetti S.p.a. - due pozzi	Località Billona - Monte Squirico	Lucca	Id.	
47	Bozzoli Piera Maria - un pozzo	Località Gragnano	Capannori	Id.	
48	Eurosak imballaggi industriali S.r.l. - un pozzo	Via Capannori, 138	Porcari	Id.	

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
49	Cartiera S. Marco - un pozzo	Zona industriale	Porcari	La quantità che viene portata in superficie	
50	Lucchesi Antonio - un pozzo	Località Mugnano	Lucca	Id.	
51	Bacci Giovanni	Sorgente località via della Chiesa V, 11/A	Collemandina	Id.	
52	Comune di Montecarlo - due pozzi	Località Luciani	Montecarlo e località Paduletto	Id.	
53	Comunità montana Media Valle - Borgo a Mozzano	Sorgente Santuccio	Barga	Id.	
54	Panzani Pietro ed altri . . .	Sorgente «S. Maria»	Castelnuovo Garfagnana	Id.	
55	Ater Lucca - un pozzo. . .	Località Busceri - Via delle Serre	Camaiore	Id.	
56	Cartiera Kartocel - un pozzo	Via Carlotti	Porcari	Id.	
57	Mandroni Giovanni - un pozzo	Località Spianate	Altopascio	Id.	
58	Coop. ed. «Il Nido» - un pozzo	Località «Antraccoli»	Lucca	Id.	
59	Baldini S.p.a. - un pozzo	Località «Piretto»	Porcari	Id.	
60	Ro.be.pa. idraulica S.r.l. - un pozzo	Via dei Giomi, 62	Capannori	Id.	
61	Biondi Giuseppe - un pozzo	Località Pietreto Diecimo	Borgo a Mozzano	Id.	
62	S.I.V.A. Soc. imballaggi vari S.p.a. - un pozzo	Località «Salanetti»	Capannori	Id.	
63	Nuova Papik - due pozzi	Località Turchetto	Altopascio	Id.	
64	Gasperini Franco - tre pozzi	Località «Biocchio»	Viareggio	Id.	
65	Pellegrini Marco - un pozzo	Località via Fossa Nuova 117	Porcari	Id.	
66	Viti escavazioni - un pozzo	Località «Porta»	Pietrasanta	Id.	
67	Comune di Massarosa - due pozzi	Località «Case Rosse» frazione Massaccucoli		Id.	

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
MERLONI

92A4826

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 20 ottobre 1992, n. 4797/92.

Rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. Contrattazione decentrata ex art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Organizzazione del lavoro. Orario di servizio ed orario settimanale di lavoro.

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale AA.GG. e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite di rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle UU.SS.LL. (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'UNIONCAMERE)

Agli istituti autonomi per le case popolari (per il tramite dell'ANIACAP)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'UNIONCAMERE

All'ANIACAP

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento degli AA.GG. e personale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali

Al Ministro per il coordinamento della protezione civile

Al Ministro per le aree urbane

Al Ministro per gli affari sociali

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

La presente direttiva-circolare si propone l'obiettivo di richiamare l'attenzione di tutte le amministrazioni pubbliche sull'esigenza di adottare le necessarie iniziative atte a rafforzare il processo di apertura della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini-utenti ed a rendere più produttivi gli uffici pubblici nell'approssimarsi della scadenza dell'integrazione europea del 1993.

Si ritiene a tal fine fondamentale segnalare che i vigenti accordi sindacali intercompartimentali e di tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego recano un insieme di norme; che perseguono l'obiettivo della razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro per rendere più efficiente e produttiva l'azione della pubblica amministrazione e curano a tale scopo, con particolare risalto, i «Rapporti dell'amministrazione con l'utenza», prevedendo una serie di misure e di iniziative volte ad agevolare il rapporto tra l'ente produttore ed erogatore di servizi ed il cittadino, che come utente entra in contatto con le predette amministrazioni.

In particolare gli accordi sindacali in questione — nell'intento di perseguire «l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi» ed «il miglioramento delle relazioni con l'utenza» da realizzare in modo «più congruo, tempestivo ed efficace» — individuano tra le dette misure, oltre alla istituzione di appositi uffici di pubbliche relazioni (adibiti anche a ricevere reclami e suggerimenti) con personale adeguatamente formato, «l'ampliamento degli orari di ricevimento degli utenti per garantire l'accesso degli stessi agli uffici anche nelle ore pomeridiane».

A tale riguardo non possono, inoltre, non essere segnalate anche le misure concrete che riguardano, da un lato le procedure per garantire la funzionalità degli uffici ai fini della erogazione dei servizi pubblici essenziali anche in occasione di scioperi, per assicurare i diritti ed i valori costituzionalmente tutelati, in conformità alle disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, e dall'altro lato il promuovimento da parte delle amministrazioni di apposite conferenze annuali con le confederazioni ed organizzazioni sindacali e con le associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza, i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza stessa.

Per il perseguimento di eguali finalità è intervenuta, com'è ben noto, la legge 7 agosto 1990, n. 241, che comporta inevitabilmente una diversa organizzazione degli uffici pubblici al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

I vigenti accordi sindacali intercompartimentali e di tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego affidano alla contrattazione decentrata, tra l'altro, la definizione dei criteri per l'organizzazione del lavoro con l'obiettivo di conseguire i risultati della maggiore efficienza e della più ampia produttività degli uffici pubblici per rispondere così concretamente all'esigenza della collettività.

I predetti accordi sindacali del pubblico impiego rinviano agli accordi decentrati — nazionali e locali —, per il conseguimento dei detti fini, la definizione dei criteri per la programmazione dell'orario di servizio e per l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale in cinque o sei giornate lavorative.

In particolare è previsto che tale orario settimanale di lavoro possa essere articolato in termini di orario flessibile, turnazione, frazionamento, tempo parziale, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini-utenti anche nelle ore pomeridiane.

I vigenti accordi sindacali intercompartimentali e di comparto non trascurano, peraltro, di prevedere che gli istituti dell'orario flessibile, del frazionamento dell'orario, della turnazione, dei recuperi, del tempo parziale, ecc., possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi.

È di tutta evidenza che attraverso una definizione attenta in sede di accordi decentrati dei criteri per l'applicazione dei predetti istituti ed attraverso una gestione corretta degli stessi si deve tendere ad una programmazione dell'orario di servizio e di lavoro (accertato mediante controllo di tipi automatico ed obiettivo), che — anche con la contemporanea maggiore utilizzazione di apparecchiature e strumentazioni informatiche — consenta, come si è in precedenza detto, il raggiungimento di una maggiore produttività e l'estensione della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza mediante l'ampliamento della fascia oraria di accesso ai servizi stessi anche nelle ore pomeridiane.

Attraverso tale attenta definizione degli istituti riguardanti l'orario di servizio e di lavoro si deve tendere, altresì, a fare in modo che gli uffici pubblici italiani siano sempre più «competitivi» nel confronto con quelli degli altri Paesi comunitari in termini di produttività e di servizi resi ad una utenza che, con la prossima ravvicinata integrazione comunitaria, travalica gli stessi confini nazionali. È fuori dubbio, peraltro, che l'integrazione comunitaria inevitabilmente richiede che gli uffici pubblici dei diversi Paesi CEE dialoghino tra loro, adottando ovviamente analoghi orari.

La realizzazione di tutti i predetti traguardi è sempre più avvertita come componente essenziale dello sviluppo economico e sociale del Paese.

Si rende, quindi, indispensabile — nell'attuale quadro di «omologazione con il settore privato» e di «omologazione a livello europeo» — incidere con sempre maggiore determinazione nel processo di riforma in atto della pubblica amministrazione, che va visto nel suo continuo divenire soprattutto in un sistema di regolamentazione che è partecipata, atteso che alla sua definizione concorrono le rappresentanze dell'interesse collettivo coinvolto attraverso le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

A tale riguardo non può poi nemmeno essere trascurato che l'attuale prevalente sistema dell'orario ordinario di lavoro da svolgersi nella sola mattinata per tutti i giorni della settimana non consente un adeguato e necessario recupero delle condizioni psico-fisiche dei dipendenti, indispensabile per evitare che il lavoro troppo prolungato e continuo diventi eccessivamente usurante e quindi dannoso per la salute.

Né può essere ignorato, in proposito, che il predetto prevalente sistema di svolgimento dell'orario ordinario di lavoro ha spesso comportato un cattivo uso dello straordinario ed il ricorso facile al doppio lavoro, con riscontro sul versante della produttività, per altro verso, non sempre brillante.

Occorre, in sostanza, che soprattutto l'orario settimanale di lavoro venga programmato in modo da tale ampliare l'orario di servizio degli uffici pubblici anche nelle ore pomeridiane per rispondere effettivamente alle esigenze dell'utenza, la quale esprime bisogni in continua e rapida evoluzione, che richiedono, in termini sia di servizio che di tempi di lavoro, un quadro organizzativo sempre più adeguato ad un modello di pubblica amministrazione flessibile ed in sintonia con l'evoluzione della realtà sociale, per consentire, come si è detto, anche un positivo impatto con la scadenza europea del 1993.

Per raggiungere i predetti obiettivi necessitano, pertanto, comportamenti coerenti nella sede della negoziazione decentrata — nazionale e locale — e conseguentemente nella gestione dei richiamati istituti recati dai vigenti accordi sindacali del pubblico impiego.

Nell'ambito delle disposizioni contenute nei predetti vigenti accordi sindacali si rende quindi necessario — attese le «particolari esigenze» in precedenza manifestate — attivare al più presto specifiche contrattazioni decentrate che definiscano criteri organizzativi per una gestione coerente dell'orario di servizio e dell'orario settimanale di lavoro finalizzata agli obiettivi più volte indicati.

Per tutte le predette finalità si formulano pertanto le seguenti direttive alle delegazioni di parte pubblica abilitate alle trattative decentrate nazionali e locali, in modo da conseguire da parte di tutte le pubbliche amministrazioni una unitarietà di attuazione della disciplina dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro settimanale.

Allo scopo, negli accordi sindacali decentrati a livello nazionale devono essere definiti i criteri e le modalità cui dovranno conformarsi i conseguenti accordi decentrati a livello periferico.

A) ORARIO DI SERVIZIO.

Si premette che per orario di servizio deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.

In coerenza con le disposizioni dei vigenti accordi sindacali intercompartimentali e di comparto del pubblico impiego, si rende necessario assicurare l'erogazione dei servizi pubblici a favore degli utenti sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, articolando, di norma, l'orario settimanale in cinque giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) con apertura degli uffici di mattina e di pomeriggio, previa sospensione di almeno un'ora per consentire il necessario recupero delle condizioni psicofisiche dei dipendenti di cui si è in precedenza detto.

Peraltro, l'esigenza di assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici può comportare anche un ulteriore ampliamento dell'orario di servizio per il tempo necessario ai detti fini.

Le predette modalità organizzative dell'orario di servizio devono essere realizzate in maniera programmata, utilizzando allo scopo in forma combinata i diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro di cui si è già detto (orario ordinario, orario flessibile, turnazione, recuperi permessi brevi, tempo parziale, lo straordinario ove necessario, ecc.).

B) ORARIO DI LAVORO.

Si premette che per orario di lavoro deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.

In coerenza con le disposizioni dei vigenti accordi sindacali *intercompartimentali* e di *comparto* del pubblico impiego e fermo restando l'obbligo dell'effettuazione del previsto orario ordinario di lavoro settimanale, al fine di rendere fattibile l'organizzazione dell'orario di servizio di cui alla lettera *A)* si rende necessario che l'orario settimanale di lavoro ordinario sia articolato, di norma, in cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì).

Pertanto la durata giornaliera dell'orario ordinario di lavoro settimanale di ciascun dipendente va strutturata, di norma, sia nelle ore antimeridiane che con rientri pomeridiani nell'ambito dei predetti cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) fino al completamento dell'orario d'obbligo di lavoro settimanale, fermo restando la inderogabilità della sospensione di almeno un'ora per il recupero delle condizioni psico-fisiche, che — si ripete — si rende assolutamente indispensabile per evitare che il lavoro troppo prolungato e continuo nel corso della giornata diventi eccessivamente usurante e dannoso per la salute.

Si ritiene opportuno precisare che, in base alla vigente normativa, l'articolazione dell'orario d'obbligo settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative costituisce una corretta articolazione dell'orario normale di lavoro, che non determina alcun effetto nei confronti dei vari istituti ad essa connessi.

Ciò comporta, pertanto, che eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa (malattia, congedi ordinari e straordinari, permessi sindacali, scioperi, ecc.) sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se esse vengono a verificarsi in un giorno della settimana stabilito per il prolungamento dell'orario di lavoro per effetto dell'articolazione dell'orario settimanale in cinque giornate lavorative. In sostanza, quindi, in dette eventualità non si deve procedere ad alcun recupero, atteso che trattasi di normali assenze in normali giornate di lavoro.

A tale proposito è appena il caso di evidenziare che, ai sensi della vigente normativa in materia, l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale d'obbligo in cinque giornate lavorative comporta la fruizione di un periodo di congedo ordinario di ventisei giorni lavorativi.

Si ritiene, inoltre, opportuno ribadire la necessità che l'orario di lavoro comunque articolato deve essere documentato ed accertato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia. Si richiamano, ad ogni buon fine, le precedenti direttive-circolari emanate al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (da ultimo: circolare n. 58089-18.10.3 del 30 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1990; circolare n. 83203-18.10.3 del 13 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991; circolare n. 87420-18.10.3 del 1° aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992).

C) LAVORO STRAORDINARIO.

Si richiama la vigente normativa in materia definita negli accordi sindacali del pubblico impiego.

Si ritiene peraltro necessario porre in evidenza che le prestazioni di lavoro straordinario possono essere autorizzate soltanto per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali (e cioè per far fronte ad esigenze di servizio non assicurabili con il normale orario di lavoro) e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.

D) RECUPERI DI PERMESSI BREVI E RITARDI.

Nel richiamare la vigente normativa in materia di permessi brevi definita negli accordi sindacali intercompartimentali e di comparto del pubblico impiego, si ritiene utile segnalare soltanto che il recupero dei detti permessi brevi, di eventuali ritardi, e comunque delle ore non lavorate, deve essere effettuato in base alle esigenze di servizio.

E) TURNAZIONE, ORARIO FLESSIBILE E LAVORO A TEMPO PARZIALE.

Si richiamano in proposito le disposizioni vigenti in materia, segnalando che l'attivazione degli istituti in questione necessita sempre dell'autorizzazione dell'amministrazione e ricordando nuovamente che i predetti istituti, unitamente agli altri sistemi di articolazione dell'orario di lavoro in precedenza menzionati, devono essere utilizzati in maniera programmata ed in forma combinata per realizzare le modalità organizzative dell'orario di servizio di cui alla lettera *A)*.

* * *

La presente direttiva delinea un modello di organizzazione dell'orario di servizio e di lavoro al fine di definire in sede di contrattazione decentrata i criteri che consentano di pervenire ad un sistema organizzativo sempre più adeguato ad un modello di pubblica amministrazione in sintonia con l'evoluzione della realtà sociale ed indubbiamente più vicino ai modelli degli altri Paesi occidentali ed in particolare della Comunità europea, non trascurando al riguardo la ormai prossima scadenza del 1993.

L'introduzione del predetto nuovo quadro organizzativo non può peraltro non tenere conto che possono sussistere particolari esigenze di vario ordine legate alle specifiche peculiarità ed a situazioni ambientali diversificate sul territorio nazionale.

Tali peculiari esigenze vanno pertanto tenute presenti in sede di contrattazione decentrata e nella successiva fase di gestione conseguente ai criteri definiti nella predetta contrattazione.

In tal senso deve quindi essere letta l'espressione «di norma» cui si è fatto riferimento in precedenza.

In proposito non vanno nemmeno ignorate particolari specifiche esigenze espresse dal personale, che per apprezzabili motivazioni può avere necessità di forme flessibili dell'orario di lavoro.

Ovviamente anche tali particolari esigenze devono essere tenute presenti, conciliandole quanto più possibile con le esigenze di servizio dell'amministrazione, che, in ogni caso, restano prioritarie.

* * *

La presente direttiva non è applicabile ai servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità o per esigenze da assicurare anche nei giorni non lavorativi, per i quali rimane ferma l'attuale organizzazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro definiti in base alle vigenti disposizioni.

La presente direttiva non è altresì applicabile, per il momento, al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo, per il quale però fin da ora deve essere posta allo studio la problematica in argomento, al fine di pervenire rapidamente ad un sistema organizzativo che si uniformi alle soluzioni suggerite per la generalità del pubblico impiego.

* * *

L'introduzione del modello organizzativo delineato e la sua sperimentazione costituiscono segnali forti ed inequivocabili per qualificare diversamente il nuovo modo di essere e di operare della pubblica amministrazione al fine — si è detto più volte — di rispondere più adeguatamente alle diverse istanze della collettività nazionale e di corrispondere rapidamente alle necessità connesse con la integrazione europea.

Si è ben consapevoli che l'attuzione di un simile nuovo modello organizzativo — oltre a fornire rilevanti indicazioni per avviare ulteriori momenti di riflessione necessari per impostare processi di riforma più raffinati — si inserisce con immediatezza anche in un quadro organizzativo più complessivo che coinvolge, per i suoi riflessi, buona parte dell'organizzazione sociale.

Per tali motivi le delegazioni di parte pubblica abilitate alle trattative decentrate, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica e le autorità responsabili degli enti locali sono invitati, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata ad armonizzare l'ipotizzato modello organizzativo con le realtà del vivere sociale nell'ambito delle rispettive aree di intervento.

Si confida nella predetta necessaria e particolare azione di armonizzazione, facendo altresì appello al senso di responsabilità, segnatamente anche dei dirigenti e dei capi uffici di ogni livello, i quali dovranno garantire l'operazione di rinnovamento della pubblica amministrazione in un quadro di apporti sinergici, per la cui riuscita si rende necessaria una azione incisiva, oltre che sul piano tecnico, sul processo di maturazione culturale che deve concepire gli uffici pubblici effettivamente al servizio del cittadino-utente e «guida» dello svilupo economico e sociale per renderlo più equilibrato e duraturo per il Paese.

Nel ribadire che non possono essere trascurate, soprattutto nell'attuale momento, aspettative di grande rilevanza sociale particolarmente pregnanti in un settore così delicato, si invitano nuovamente codeste Amministrazioni a voler dare «avvio con ogni urgenza» alle procedure negoziali per la formazione degli accordi sindacali decentrati in questione, facendo pervenire a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica copia degli accordi stessi.

Le associazioni, i presidenti delle giunte regionali, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono invitati, ciascuno nel proprio ambito, a comunicare la presente direttiva-circolare alle amministrazioni interessate ed agli organi di controllo sulle attività degli stessi.

p. *Il Ministro:* SACCONI

92A4852

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 27 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 27 ottobre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1331,42
ECU	1696,23
Marco tedesco	865,63
Franco francese	255,18
Lira sterlina	2092,99
Fiorino olandese	769,34
Franco belga	42,04
Peseta spagnola	12,204
Corona danese	225,13
Lira irlandese	2279,66
Dracma greca	6,678
Escudo portoghese	9,708
Dollaro canadese	1070,27
Yen giapponese	10,882
Franco svizzero	971,48
Scellino austriaco	123,03
Corona norvegese	212,16
Corona svedese	229,67
Marco finlandese	274,52
Dollaro australiano	941,31

92A4946

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.6187.XV.J (17) del 9 maggio 1992, i manufatti esplosivi che la soc. Baker Sand Control, con sede in Cepagatti (Pescara), intende importare dagli U.S.A., sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito specificato:

SECONDA CATEGORIA - GRUPPO *B*

Prodotti dalla Goex Inc - Texas (U.S.A.):

06.77507 - 10 Carica cava 2 da 7/8" D.P.6 - S.P.F. Espl. RDX gr 16

06.77211 - 10 Carica cava 2 da 6" D.P.12 - S.P.F. Espl. RDX gr 32

06.78054 - 10 Carica cava 2 da 7/8" D.P.6 - S.P.F. Espl. RDX gr 16

Prodotti dalla Owen Oil Tools Fortworth - Texas (U.S.A.):

06.77833 - 01 Carica cava da 7" G.P. - 12 S.P.F. Espl. HMX gr 61

06.77833 - 10 Carica cava da 7" G.P. - 12 S.P.F. Espl. RDX gr 61

06.77351 - 10 Carica cava da 5" G.P. - 12 S.P.F. Espl. RDX gr 22.7

06.78126 - 10 Carica cava da 5" D.P. - 12 S.P.F. Espl. RDX gr 23

06.77833 - 04 Carica cava da 7" G.P. - 12 S.P.F. Espl. PYX gr 61

06.77351 - 11 Carica cava da 5" G.P. - 12 S.P.F. Espl. HMX gr 23

SECONDA CATEGORIA - GRUPPO *A*

Prodotto dalla Goex Inc - Texas (U.S.A.):

06.75014 - 04A Miccia detonante 5.18 gr/ft (59 gr/mt) di espl. PYX - Vel 6.000 mt/sec - riv.to Teflon - chiara.

Prodotti dalla Owen Oil Tools Fortworth - Texas (U.S.A.):

06.75014 - 00A Miccia detonante 5.18 gr/ft (59 gr/mt) di espl. RDX - Vel 6.400 mt/sec - riv.to - riv.to Nylon/nero;

06.75014 - 01A Miccia detonante 5.18 gr/ft (59 gr/mt) di espl. HMX - Vel 6.400 mt/sec - riv to Rylsan Nylon/verde.

Prodotto dalla Ensign-Bickford Company-Simsbury - Connecticut (U.S.A.):

06.75014 - 04 Miccia detonante 5.18 gr/ft (59 gr/mt) di espl. PYX - Vel 6.000 mt/sec - riv.to Teflon chiara.

TERZA CATEGORIA

Prodotto dalla Goex Inc - Texas (U.S.A.):

06.77540 - 00 Detonatore direzionale G90 (carica di espl. PYX gr. 0,650/Azoturo piombo gr. 0,130) 0 6,172 mm/l 38.

Prodotto dalla Ensign-Bickford Company - Connecticut (U.S.A.):

06.75924 - 00 Detonatore direzionale B1 (carica di espl. HMX gr. 0,600) - boss.to Alluminio 0 6,172 mm l. 35 mm.

92A4881

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale 559/C.10179.XV.J (24) del 19 agosto 1992 l'artificio pirotecnico denominato: «P0201 MR JACK» che la società U. Borgonovo intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

92A4880

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di alcuni componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali per le regioni Calabria, Sardegna e Abruzzo

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1992 il sig. Capparelli Giovanni, operatore tecnico specializzato di laboratorio, in servizio presso l'Archivio di Stato di Cosenza, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Calabria in sostituzione del sig. Di Cunto Giuseppe.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1992 il dott. Rossetti Roberto, primo dirigente, in servizio presso l'ufficio centrale per i beni librari ed istituti culturali, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Sardegna insostituzione della dott.ssa Pulvirenti Francesca in Segni, dirigente superiore.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1992 la sig.ra Marchionni Alba, collaboratore bibliotecario in servizio presso l'Archivio di Stato dell'Aquila, è nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Abruzzo in sostituzione del signor Benegiamo Marcello, collaboratore bibliotecario.

92A4879

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva Picena e Monteprandone, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 13 ottobre 1992 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva Picena e Monteprandone, con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1992 in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico delle casse rurali e artigiane, e 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni — il dott. Giovanni Battista Fregoso è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

92A4882

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Diciottesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975

Si notifica che alle ore 9 del giorno 12 novembre 1992 avranno inizio, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla diciottesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate sessantatre cartelle di lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 63.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4883

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante: «Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 27 ottobre 1992).

All'art. 4, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 4, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*...», si legga: «1. Il presente decreto entra in vigore il giorno *stesso* della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*...».

92A4947

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Trieste 17 settembre 1991 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 22 agosto 1992)

All'articolo unico del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 22, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di *accertare* il numero massimo di iscritti ..."», si legga: «... "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di *accettare* il numero massimo di iscritti ..."».

92A4884

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Trieste 31 ottobre 1991 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 24 agosto 1992)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 4, seconda colonna, ultimo rigo, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Economia *sanitaria* ...», si legga: «Economia *ospedaliera* ...».

92A4885

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Trieste 31 ottobre 1991 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 25 agosto 1992)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 8, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, tra le discipline relative al 4° anno, dove è scritto: «patologia e clinica cardiovascolare . . . . . ore 100», si legga: «patologia e clinica cardiovascolare *III* . . . . . ore 100».

92A4886

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 330.000
- semestrale . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 60.000
- semestrale . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 185.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 60.000
- semestrale . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 185.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 635.000
- semestrale . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 4 0 9 2 *

L. 1.200